

**(Applicabile ai procedimenti sanzionatori avviati per le violazioni commesse dopo l'8.3.2016)**  
**Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della CONSOB, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni** (Adottato dalla Consob con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successivamente modificato con delibere n. 18774 del 29 gennaio 2014, n. 19158 del 29 maggio 2015 e n. 19521 del 24 febbraio 2016)<sup>1</sup>

*[Applicabile ai procedimenti sanzionatori avviati per le violazioni commesse dopo l'8 marzo 2016]*

## **INDICE:**

### **CAPO I - Disposizioni generali**

Art. 1 - [Finalità e ambito di applicazione](#)

Art. 2 - [Responsabilità del procedimento](#)

Art. 3 - [Comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio](#)

### **CAPO II - Procedimento**

Art. 4 - [Avvio del procedimento](#)

Art. 5 - [Diritto di difesa](#)

Art. 6 - [Istruttoria del procedimento](#)

Art. 7 - [Riunione e separazione di procedimenti](#)

Art. 8 - [Fase decisoria](#)

Art. 8-bis - [Pubblicazione del provvedimento](#)

### **CAPO III - Disposizioni finali**

Art. 9 - [Entrata in vigore](#)

## **[Appendice](#)**

### **CAPO I**

#### **Disposizioni generali**

##### Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento reca la disciplina generale del procedimento sanzionatorio della Consob in applicazione dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

##### Art. 2

(Responsabilità del procedimento)

1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento sanzionatorio è l'Ufficio Sanzioni Amministrative.
2. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il Responsabile dell'Ufficio Sanzioni Amministrative. Esso può assegnare la responsabilità di singoli procedimenti ad altro dipendente della stessa unità organizzativa. Di tale assegnazione è data comunicazione ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti.
3. Il responsabile del procedimento sanzionatorio assicura il legittimo, adeguato, completo e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo l'effettività del diritto di difesa dei destinatari della lettera di contestazione degli addebiti e del contraddittorio.

##### Art. 3

(Comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio)

1. Le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio sono effettuate presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata alla Consob dai soggetti interessati o nelle altre forme previste dall'ordinamento vigente.

### **CAPO II**

#### **Procedimento**

##### Art. 4

(Avvio del procedimento)

1. L'avvio del procedimento sanzionatorio è disposto a mezzo di lettera di contestazione degli addebiti sottoscritta congiuntamente dal responsabile della Divisione competente e dal Direttore Generale o, su delega di quest'ultimo, dal Vice Direttore Generale. La contestazione degli addebiti è effettuata entro il termine di centottanta giorni, ovvero di trecentosessanta giorni se gli interessati risiedono o hanno la sede all'estero, dall'accertamento compiuto sulla base degli elementi comunque acquisiti e dei fatti emersi a seguito dell'attività di vigilanza svolta dalla Consob e delle successive valutazioni.
2. Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è stabilito in duecento giorni e decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento per i destinatari della notificazione della lettera di contestazione degli addebiti. Nel caso di procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di più soggetti, il

predetto termine, da considerarsi unico per tutti i destinatari della lettera di contestazione, decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di perfezionamento dell'ultima notificazione. La data di conclusione dei procedimenti sanzionatori è resa nota nel sito internet dell'Istituto con modalità idonee a garantire la riservatezza <sup>2</sup>.

3. La lettera di contestazione degli addebiti contiene:

- a) il riferimento all'attività di vigilanza, alle eventuali verifiche ispettive o alla documentazione comunque acquisita dalla quale sia emersa la violazione;
- b) la descrizione della violazione;
- c) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;
- c-bis) l'indicazione del numero univoco del procedimento <sup>3</sup>;
- d) l'indicazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento;
- d-bis) la comunicazione che la data di conclusione del procedimento è consultabile nel sito internet della Consob, successivamente all'espletamento delle procedure di notificazione della lettera di contestazione degli addebiti <sup>4</sup>;
- e) l'indicazione dell'unità organizzativa presso la quale può essere presa visione ed estratta copia dei documenti istruttori e le modalità di presentazione della relativa istanza;
- f) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari delle contestazioni di presentare eventuali deduzioni e documenti, nonché di chiedere l'audizione personale nel termine di trenta giorni;
- f-bis) l'indicazione della facoltà per i destinatari della lettera di contestazione degli addebiti che abbiano presentato le deduzioni scritte ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero abbiano partecipato all'audizione prevista dall'articolo 5, comma 4, di presentare proprie deduzioni finali scritte alla Commissione nei trenta giorni successivi alla data di ricezione della relazione finale dell'Ufficio Sanzioni Amministrative prevista dall'articolo 6, comma 4 <sup>5</sup>;
- g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale effettuare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;
- h) l'invito a comunicare con il primo atto utile l'eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento sanzionatorio.

**4. Nell'ipotesi in cui sussistano i presupposti indicati dall'articolo 194-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera di contestazione degli addebiti contiene anche l'indicazione del termine e delle modalità con le quali l'interessato potrà effettuare il pagamento in misura ridotta <sup>6</sup>.**

#### Art. 5

(Diritto di difesa)

1. I destinatari della lettera di contestazione degli addebiti esercitano il proprio diritto di difesa nella fase istruttoria, anche con l'assistenza di terzi, mediante la presentazione di deduzioni scritte e documenti, l'accesso agli atti nonché l'audizione personale in merito agli addebiti contestati. Inoltre, ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti, che abbiano presentato le deduzioni scritte ai sensi dell'articolo 5, comma 2 ovvero abbiano partecipato all'audizione prevista dall'articolo 5, comma 4, è trasmessa la relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 8, comma 2 <sup>7</sup>.
2. Le deduzioni scritte e i documenti sono inviati all'Ufficio Sanzioni Amministrative entro il termine di legge di trenta giorni dalla data di perfezionamento per il destinatario della notifica di della lettera di contestazione degli addebiti. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, a seguito di motivata richiesta dei soggetti interessati.
3. I destinatari della lettera di contestazione degli addebiti possono chiedere, con istanze separate, alla Divisione che ha formulato le contestazioni di avere accesso agli atti del procedimento sanzionatorio e all'Ufficio Sanzioni Amministrative di avere accesso esclusivamente agli ulteriori atti del procedimento sanzionatorio confluiti nel fascicolo istruttorio successivamente all'avvio del procedimento medesimo. Ove l'istanza di accesso sia presentata alla Divisione che ha formulato le contestazioni entro il termine previsto dal comma 2, primo periodo, il termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti è sospeso, per una sola volta, dalla data di presentazione dell'istanza fino alla data in cui è consentito l'accesso <sup>8</sup>.
4. Entro il termine di cui al comma 2, primo periodo, i destinatari della lettera di contestazione degli addebiti possono chiedere, con istanza separata, di essere sentiti personalmente. L'Ufficio Sanzioni Amministrative comunica agli istanti la data dell'audizione. Tale data, anche a fronte di istanze di differimento reiterate, può essere differita, su richiesta motivata, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni. In caso di accoglimento della richiesta di differimento, il termine di conclusione del procedimento è sospeso per il periodo intercorrente tra la data inizialmente stabilita per l'audizione e la data di effettivo svolgimento della

stessa ovvero, in caso di mancata audizione, per il termine massimo di trenta giorni. All'audizione possono partecipare, su richiesta dell'Ufficio Sanzioni Amministrative, funzionari della Divisione che ha formulato le contestazioni. Dell'audizione è formato apposito processo verbale che viene sottoscritto dai soggetti partecipanti.

**4-bis. Ferma restando la garanzia del diritto di difesa, l'attività difensiva nell'ambito del procedimento sanzionatorio si svolge nel rispetto del principio della leale collaborazione delle parti con la Consob. La produzione di documentazione inutilmente sovrabbondante, disordinata, inconferente o ingiustificatamente dilazionata, può costituire elemento di valutazione negativo del grado di cooperazione degli interessati con la Consob <sup>9</sup>.**

#### Art. 6

(Istruttoria del procedimento)

1. L'Ufficio Sanzioni Amministrative, ricevute le deduzioni e i documenti dei destinatari della lettera di contestazione degli addebiti o scaduto il termine per la loro presentazione, procede all'esame degli atti del procedimento sanzionatorio.

2. L'Ufficio Sanzioni Amministrative può chiedere alla Divisione che ha formulato le contestazioni, nonché ad ogni altra unità organizzativa il cui supporto sia ritenuto utile, una relazione tecnica sulle difese svolte dai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti e su ogni altro aspetto meritevole di approfondimento. Le relazioni tecniche predisposte dalle unità organizzative interessate sono trasmesse dall'Ufficio Sanzioni Amministrative ai predetti soggetti, i quali hanno facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla ricezione, proprie osservazioni in replica.

3. Nel caso previsto al comma 2, il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è sospeso per un periodo pari a trenta giorni decorrenti dalla data di protocollazione della nota con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative trasmette la relazione tecnica ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti.

4. All'esito dell'esame degli atti del procedimento e a conclusione della fase istruttoria, l'Ufficio Sanzioni Amministrative predispone una relazione finale nella quale formula proposte motivate in merito alla sussistenza della violazione contestata e alla specifica determinazione **del tipo e dell'entità** della sanzione ovvero in merito all'archiviazione, e la trasmette alla Commissione entro trentacinque giorni precedenti alla scadenza del termine di conclusione del procedimento <sup>10</sup>.

**4-bis. Ai fini della determinazione degli importi edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili dalla Consob, il fatturato rilevante è il fatturato annuo dell'ultimo esercizio il cui bilancio alla data della violazione risulta approvato dall'organo competente. Tale fatturato è calcolato in conformità ai criteri previsti nell'Appendice del presente Regolamento <sup>11</sup>.**

**4-ter. Nella relazione indicata dal comma 4, l'Ufficio Sanzioni Amministrative, valutati i presupposti indicati dall'articolo 194-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, può formulare proposta motivata in merito all'applicazione dell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria. Con il provvedimento di applicazione dell'ordine la Consob può indicare le misure da adottare a questo scopo entro il termine fissato nel provvedimento stesso. Resta ferma, in ogni fase del procedimento, la possibilità per la Commissione di adottare, su proposta della Divisione competente, ai sensi delle vigenti disposizioni, provvedimenti specifici nei confronti dei soggetti vigilati, anche volti alla cessazione dei comportamenti non conformi alla normativa di riferimento <sup>12</sup>.**

**4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-ter, l'Ufficio Sanzioni Amministrative, qualora riscontri dall'esame delle deduzioni e dei documenti presentati dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 5, che gli interventi posti in essere abbiano portato alla eliminazione delle infrazioni contestate, ne tiene conto nella proposta motivata per la Commissione ai fini della conclusione del procedimento <sup>13</sup>.**

#### Art. 7

(Riunione e separazione di procedimenti)

1. L'Ufficio Sanzioni Amministrative, a condizione che ciò non determini un ritardo nella definizione dei procedimenti, può disporre la riunione di procedimenti nei casi in cui la violazione contestata sia stata commessa da più persone, in concorso o in cooperazione fra loro, ovvero se essa sia stata commessa da più persone con condotte indipendenti. La riunione dei procedimenti può essere altresì disposta qualora per la natura delle violazioni contestate sia opportuna una valutazione congiunta delle singole posizioni dei soggetti interessati.

2. Nel caso di procedimento avviato nei confronti di più soggetti, l'Ufficio Sanzioni Amministrative può disporre la separazione delle singole posizioni dei soggetti interessati qualora ciò sia ritenuto necessario per assicurare il corretto e adeguato esercizio dell'attività istruttoria.

## Art. 8

(Fase decisoria)

1. Contestualmente alla trasmissione alla Commissione, fatti salvi i tempi occorrenti per l'eventuale traduzione in lingua straniera, la relazione finale predisposta dall'Ufficio Sanzioni Amministrative, con l'omissione delle parti sottratte all'esercizio del diritto di accesso, è trasmessa ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti, che abbiano presentato le deduzioni scritte ai sensi dell'articolo 5, comma 2, ovvero abbiano partecipato all'audizione prevista dall'articolo 5, comma 4.
2. Entro il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative da parte dei destinatari della lettera di contestazione degli addebiti, gli stessi possono presentare alla Commissione proprie controdeduzioni scritte in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative. Qualsiasi documento presentato successivamente a tale termine non sarà preso in considerazione.
3. Nel caso previsto al comma 1, il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è sospeso dalla data di protocollazione della relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative fino alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la relazione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative.
4. Le controdeduzioni scritte previste al comma 2 replicano sinteticamente alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative in merito alla sussistenza e alla gravità della violazione contestata. Qualora, in presenza di motivate ragioni, superino le 15 pagine, esse riportano un indice e una sintesi delle argomentazioni difensive presentate. **Si applica l'articolo 5, comma 4-bis <sup>14</sup>.**
5. Il procedimento sanzionatorio si conclude con l'adozione da parte della Commissione del provvedimento sanzionatorio, dell'atto di archiviazione ovvero della proposta di applicazione di misura sanzionatoria di competenza di altra Amministrazione o Autorità.
6. I provvedimenti o gli atti previsti dal comma 5 sono notificati o comunicati ai destinatari della lettera di contestazione degli addebiti.
7. La disciplina prevista dal presente articolo si applica anche nel caso in cui la Commissione richieda all'Ufficio Sanzioni Amministrative una relazione integrativa. L'Ufficio Sanzioni Amministrative provvede alla trasmissione della relazione integrativa entro 45 giorni dalla richiesta, salve motivate ragioni. In tale ipotesi, il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data della richiesta della relazione integrativa fino al ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni scritte da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la relazione integrativa <sup>15</sup>.

## Art. 8-bis

**(Pubblicazione del provvedimento)**

- 1. Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato per estratto nel Bollettino della Consob dopo la notizia dell'avvenuta notificazione al soggetto interessato ovvero, nel caso di più soggetti, dopo la notizia dell'avvenuta ultima notificazione.**
- 2. L'estratto contiene almeno:**
  - a) le fonti normative poste alla base del procedimento sanzionatorio;**
  - b) i fatti contestati e la disposizione violata;**
  - c) la sintetica indicazione degli atti del procedimento;**
  - d) la decisione della Commissione con la menzione del soggetto sanzionato, l'indicazione della violazione accertata, del tipo e dell'entità della sanzione applicata nonché dei criteri posti alla base della determinazione della sanzione, ai sensi dell'articolo 194-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.**
- 3. A margine del provvedimento pubblicato sono annotate le informazioni riguardanti l'avvenuta presentazione di ricorso giurisdizionale da parte del soggetto interessato con riguardo a:**
  - 1) l'autorità adita e le date di notifica e deposito del ricorso;**
  - 2) l'indicazione degli estremi dei provvedimenti, anche cautelari, adottati dall'autorità adita sul ricorso, anche se non definitivi;**
  - 3) la decisione sul ricorso.**
- 4. Le medesime informazioni sono pubblicate con riguardo ai giudizi di impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità adita sul ricorso.**
- 5. La Commissione può disporre nel provvedimento sanzionatorio modalità ulteriori di pubblicazione, ponendo le relative spese a carico del soggetto interessato.**

**6. La Commissione può disporre la pubblicazione del provvedimento in forma anonima, il differimento della stessa, ovvero l'esclusione della pubblicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 195-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 <sup>16</sup>.**

### **CAPO III**

#### **Disposizioni finali**

##### Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Esso si applica ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla sua entrata in vigore. Ai procedimenti sanzionatori avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel "Regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob", adottato dalla Consob con delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni, nonché quelle contenute nella delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante "Disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative e istituzione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative", nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del regolamento medesimo <sup>17</sup>.

---

### **Appendice**

#### 1. Nozione di fatturato

1.1. Il fatturato è calcolato in conformità ai seguenti criteri:

a) per le banche, gli altri soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del TUB, i confidi di cui all'articolo 112 del TUB, la Società Poste Italiane S.p.A. per l'attività di Banco Posta:

- l'aggregato costituito dalla somma delle seguenti voci di provento così come definite nella direttiva 86/635/CEE, al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai suddetti proventi:

i) interessi e proventi assimilati;

ii) proventi su titoli:

- proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile,

- proventi di partecipazioni,

- proventi di partecipazioni in imprese collegate;

iii) proventi per commissioni;

iv) profitti (netti) da operazioni finanziarie (da non considerare le operazioni relative ai titoli non inclusi nel portafoglio di negoziazione);

v) altri proventi di gestione.

b) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione:

- il valore dei premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti di assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo. I suddetti contratti di assicurazione includono anche i contratti che non rientrano nella definizione di contratto di assicurazione secondo i principi contabili internazionali di riferimento;

c) per le imprese diverse da quelle indicate dalle lettere a) e b):

- gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati dalle imprese interessate e corrispondenti alle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al fatturato.

1.2. Per le società e gli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato, o nel caso di una impresa controllata da una impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il fatturato rilevante è di norma il fatturato consolidato annuo dell'ultimo esercizio il cui bilancio consolidato, alla data della violazione, risulta approvato dall'organo competente dell'impresa capogruppo.

1.3 Nel caso in cui il dato del fatturato rilevante, come sopra determinato, risultasse non attendibile o non determinabile, la Commissione, di norma, prenderà in considerazione, anche tenuto conto dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 194-bis del TUF, il fatturato annuo relativo al primo esercizio precedente, a quello che evidenzia un dato non attendibile o non determinabile, che non presenti le suddette criticità. Nel caso in cui il dato del fatturato rilevante come sopra determinato, risultasse non significativo, la Commissione, di norma, prenderà in considerazione, anche tenuto conto dell'applicazione dei criteri di cui

all'articolo 194-bis del TUF, il calcolo di una media del fatturato degli ultimi tre esercizi precedenti all'esercizio che presenta i sopra indicati profili di non significatività (ove esistenti) <sup>18</sup>.

---

**Note:**

1 La delibera 18750 del 19.12.2013 e l'annesso regolamento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 5 dell'8.1.2014. (La delibera 18750 del 19.12.2013 ha abrogato il "Regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob", adottato dalla Consob con delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni; ha abrogato gli articoli 1, 2 e 3 della delibera n. 15086 del 21 giugno 2005, recante "Disposizioni organizzative e procedurali relative all'applicazione di sanzioni amministrative e istituzione dell'Ufficio Sanzioni Amministrative" e ha modificato l'articolo 4, comma 1, della medesima delibera n. 15086 del 21 giugno 2005). Il regolamento è stato poi modificato dalla delibera n. 18774 del 29.1.2014, pubblicata nella G.U. n. n. 33 del 10.2.2014; dalla delibera n. 19016 del 3.9.2014 pubblicata nella G.U. n. 211 dell'11.9.2014, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.; dalla delibera n. 19158 del 29.5.2015 pubblicata nella G.U. n. 130 dell'8.6.2015, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto disposto dall'art. 2 della delibera n. 19158 del 29.5.2015; dalla delibera n. 19521 del 24.2.2016 pubblicata nella G.U. n. 55 del 7.3.2016, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., il comma 2 dell'art. 2 della delibera n. 19521 del 24.2.2016 dispone che: "Le modifiche apportate dalla presente delibera al Regolamento sul procedimento sanzionatorio si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati per le violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore della presente delibera".

2 Comma così sostituito con delibera n. 19158 del 29.5.2015.

3 Lettera inserita con delibera n. 19158 del 29.5.2015.

4 Lettera inserita con delibera n. 19158 del 29.5.2015.

5 Lettera inserita con delibera n. 19158 del 29.5.2015.

6 Comma così sostituito con delibera n. 19521 del 24.2.2016.

7 Comma così sostituito con delibera n. 19158 del 29.5.2015.

8 Comma così sostituito con delibera n. 19016 del 3.9.2014.

9 Comma aggiunto con delibera n. 19521 del 24.2.2016.

10 Comma già sostituito con delibera n. 19016 del 3.9.2014 e poi con delibera n. 19158 del 29.5.2015 e infine così modificato con delibera n. 19521 del 24.2.2016 dopo le parole: "alla specifica determinazione", ha inserito le seguenti parole: "del tipo e dell'entità".

11 Comma aggiunto con delibera n. 19521 del 24.2.2016.

12 Comma aggiunto con delibera n. 19521 del 24.2.2016.

13 Comma aggiunto con delibera n. 19521 del 24.2.2016.

14 Comma così modificato con delibera n. 19521 del 24.2.2016 dopo le parole: "argomentazioni difensive presentate." ha aggiunto il seguente periodo: "Si applica l'articolo 5, comma 4-bis."

15 Articolo così sostituito con delibera n. 19158 del 29.5.2015.

16 Articolo inserito con delibera n. 19521 del 24.2.2016.

17 Comma così modificato con delibera n. 18774 del 29.1.2014.

18 Appendice aggiunta con delibera n. 19521 del 24.2.2016.